



COMUNE DI CRESSA

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 21 del 24-04-2021

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE – DETERMINAZIONE
TARIFE CON DECORRENZA 1 ° GENNAIO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 12:15, nella sede comunale;

Previa convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Gattoni Mauro	Sindaco	Presente
Beltrame Giuseppe	Vice Sindaco	Presente
Pagani Massimo	Assessore	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Lorenzi Dorella.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto, canone unico), destinato a sostituire «*la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province*»; il canone è, comunque, comprensivo di qualunque «*canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*»;

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- l'art. 1, comma 838 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: "*Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;*

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi; fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 24.04.2021, con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 a mente del quale *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.*

A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite, d'accordo tra le parti tenendo, conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante."

Richiamata la deliberazione G.C. n. 16 in data 27.03.2021, ad oggetto: "RINEGOZIAZIONE DEL VIGENTE CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E CONCESSIONE GESTIONE DELL'INTERO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2023 – RIDETERMINAZIONE CANONE IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI 2020 – AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA 01.01.2021/31.12.2023";

Ritenuto di determinare le tariffe delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare complessivamente il prelievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni dei tributi soppressi;

Presa visione dell'articolato tariffario da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021, come risultante dall'allegato, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le tariffe relative all'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Ribadito che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, assicura complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto che il Ministero dell'Interno-Direzione centrale della Finanza Locale, ha pubblicato, il 14 gennaio 2021, sul proprio sito istituzionale il testo del Decreto 13 gennaio 2021, con il quale è stata disposta la proroga, al 31 marzo 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Richiamato l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"), comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma

3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, art.3 comma 1, lettera B;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1.Di approvare le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2021 come dal prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2.Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° Gennaio 2021.

3.Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019, che le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi.

4. Di prorogare la scadenza del canone unico patrimoniale al 30 Giugno 2021.

^^^^^^

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Gattoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorella Lorenzi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Reg. pubb. N. 185

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio sul sito internet istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 5.05.2021 e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Cressa, Lì 5 Maggio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorella Lorenzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Cressa, Lì 5 Maggio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorella Lorenzi

ESECUTIVITA'

- Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi, senza reclami
E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____ per decorrenza dei
termini di cui al D.Lgs.18.08.2000 n. 267:

Cressa, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE